

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5086

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, RONCHI, TAMINO, LANZINGER, CIMA, DONATI,  
ANDREIS, SALVOLDI, RUSSO SPENA, ARNABOLDI**

*Presentata il 25 settembre 1990*

**Norme per sopperire alle carenze organiche del Corpo  
dei vigili del fuoco**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa del dilatarsi dei tempi per l'attuazione del nuovo assetto retributivo-funzionale per i lavoratori del pubblico impiego, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale, dopo un primo inquadramento con decorrenza immediata, ne prevedeva un altro definitivo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, diverse complicazioni sono emerse per la gestione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare in riferimento ai passaggi di qualifica.

Infatti, in via transitoria, in attesa della realizzazione di tutte le condizioni necessarie a rendere definitivamente operativa la cosiddetta qualifica funzionale ovvero la predetta legge n. 312 del 1980, i passaggi di qualifica da vigile a capo

squadra sono avvenuti in deroga a tale legge, e nella proporzione stabilita dal vecchio ordinamento delle carriere come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fino alla copertura dei posti disponibili al 1° gennaio 1986.

Tale procedura ha consentito l'avanzamento di qualifica di numeroso personale, attraverso gli scrutini per merito assoluto e per anzianità, senza che questo abbia dovuto avanzare domanda o fare concorsi o corsi e per di più con la garanzia di restare in servizio nella sede di appartenenza. A questo tipo di procedura è stato interessato il personale con la qualifica di vigile assunto fino all'aprile del 1976. Il resto del personale, quello assunto nei mesi immediatamente successivi e quello

delle altre qualifiche, per effetto della maturazione delle condizioni per l'applicazione della citata legge n. 312 del 1980, potrà accedere alla qualifica superiore a domanda e laddove saranno dichiarati i posti disponibili, superando una prova selettiva e facendo un corso di riqualificazione.

Dato l'attuale sbilanciamento della distribuzione del personale sul territorio nazionale in base alle qualifiche, ne deriva che oltre alla prova selettiva ed al corso di riqualificazione, il personale interessato potrà accedere alla qualifica superiore solo se accetta la destinazione per la quale concorre. Per un altro aspetto lo stesso sbilanciamento incide sull'organizzazione del lavoro in numerose province, dove i posti di capo squadra e qualifiche superiori sono a tutt'oggi coperti dai vigili anziani, che potrebbero vedersi scavalcati da personale proveniente da altre province che superi la prova.

Procedere all'attuazione della norma legislativa prevista dalla legge n. 312 del 1980 senza considerare questi aspetti, oltre che discriminante per gran parte del personale, sarà certamente, almeno per

un primo periodo, e non tanto breve, dannoso per l'efficienza del servizio.

La proposta di legge che si presenta vuole essere uno strumento transitorio per arrivare all'applicazione definitiva della legge n. 312 del 1980 evitando i traumi laceranti per il personale e per l'organizzazione del servizio prodotti dagli annosi ritardi di applicazione della legge stessa.

All'articolo 1 sono stabiliti i criteri di transitorietà da applicare nei passaggi di qualifica per far fronte immediatamente alle carenze organiche nei ruoli dei capi squadra, vice capi reparto e capi reparto.

Con l'articolo 2 è stato introdotto il corso di riqualificazione come unico atto necessario ad accedere alla qualifica superiore, in modo da dare al personale le nozioni e la formazione adeguata alle responsabilità che devono assumersi.

È prevista la ripetizione del primo corso per evitare superficialità nell'apprendimento; è previsto inoltre il rilascio di un attestato di merito a riconoscimento del risultato raggiunto.

L'articolo 3 indica la base di finanziamento per l'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per sopperire alle carenze organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli dei capi squadra, capi reparto e vice capi reparto, fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro dell'interno è autorizzato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a procedere alla copertura dei posti resisi vacanti fino al 1° gennaio 1990 ed a quelli disponibili previsti dall'aumento dell'organico di cui alla legge 5 dicembre 1988, n. 521, mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto, nella proporzione prevista dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

## ART. 2.

1. Il personale promosso, prima di assumere l'incarico alla qualifica superiore, deve frequentare un corso di riqualificazione presso le scuole centrali antincendi e superare un esame attitudinale.

2. Il personale che dopo il primo corso non supera l'esame ripete il corso.

3. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di merito.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilita la durata del corso, il programma per l'esame attitudinale e viene nominata un'apposita commissione esaminatrice.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, alla rubrica 5 « Protezione civile e servizi antincendio » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990.